



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia per i Servizi  
Ufficio Gestione gare**

Via Dogana, 8 - 38122 - Trento

Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422

e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

### NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, **23 NOV. 2011**

Prot. n. **5153/2011/688343/3.5/474-10**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI DA 60 POSTI LETTO NEL COMUNE DI DRO (TN).**

Si riportano di seguito i quesiti/richieste formulati da alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte comunicate dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Residenza Molino":

**1. Quesito:** A pag. 10 del disciplinare di gara, nella tabella del punto 4.1.2.b, relativa alla valutazione delle "migliorie sul comfort acustico", i componenti da n. 1 a n. 3 (pareti divisorie interne in cartongesso, controparete interna autoportante e muratura in c.a. cori contropareti in cartongesso) vengono valutati in base al parametro  $R_w$  potere fonoisolante. L'elemento 4 (solaio di interpiano S01) viene valutato in base al rumore di calpestio  $L_w$ . La tabella specifica i valori minimi di riferimento di progetto  $R_{Wp} = 55$  dB e  $L_p = 58$  dB per ciascun parametro di valutazione definiti in base ai requisiti "minimi di legge".

Sulla base di quanto sopra, si chiede:

1.a) di specificare quale riferimento di legge (citato dalla tabella) essere rispettato dal concorrente e di conseguenza, quali sono i parametri acustici di riferimento. Infatti nella Provincia Autonoma di Trento i requisiti acustici sono regolati dalla L.P. 6/91, D.P.G.P. 4 agosto 1992, n.12-65/Leg. e ss.mm.. Tuttavia a livello nazionale è in vigore anche il DPCM 5/12/97. Le normative provinciale e nazionale differiscono sostanzialmente: sia nei parametri acustici di riferimento che nei valori limite. La normativa provinciale impone il valore minimo al parametro potere fonoisolante di laboratorio  $R_w > = 40$  dB ma non al rumore di calpestio  $L$ . La normativa nazionale, per edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili, impone il valore limite al potere fonoisolante apparente  $R'w > = 58$  dB. Gli indicatori nella normativa nazionale però sono riferiti a valori in opera (e non di laboratorio) che sembrano differire dagli indici e dalle notazioni indicate nella tabella del punto 4.1.2b;

1.b) di specificare, in funzione della risposta al quesito di cui al punto precedente, le modalità e le metodologie che il concorrente dovrà adottare per documentare i requisiti acustici  $R'w$  e  $L'_{nw}$ . Infatti questi indicatori sono riferiti a valori in opera, certificabili solo attraverso collaudi acustici da eseguirsi in situ a fine lavori e non tramite certificati di prove di laboratorio;

1.c) di indicare le modalità per la verifica della controparete interna autoportante M104: il valore di  $R_{Wp}$  richiesto dalla tabella del punto 4.1.2.b è pari a 55 dB. Dato che non è possibile riferire tale requisito alla sola controparete, sia per l'applicabilità della normativa che per ragioni di fattibilità tecnica, la prestazione è da intendersi relativa alla controparete installata su quale tipologia di "parete base"?

1.d) di verificare la correttezza della formula nell'ultima riga nella tabella del punto 4.1.2.b per la valutazione della prestazione al rumore di calpestio del Solaio di interpiano SO1. Infatti una migliore prestazione al calpestio comporta valori più bassi del parametro L (rumore di calpestio) e quindi, il concorrente per offrire soluzioni migliorative dovrebbe proporre valori di L minori di L<sub>p</sub> (e non maggiori). Allo stesso modo nella formula di valutazione delle varie offerte dovrebbe essere utilizzato il valore L<sub>MIN</sub> (e non L<sub>MAX</sub>).

#### **Risposta:**

1.a) Ai fini della valutazione delle migliorie acustiche si sono presi come riferimento i valori riportati nella tabella del D.P.C.M. 5/12/97.

1.b) Il concorrente potrà proporre migliorie alle caratteristiche acustiche degli elementi indicati, dichiarando il valore del parametro acustico del pacchetto proposto. La stratigrafia proposta dovrà essere descritta nella apposita relazione di cui all'allegato 1 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e dai relativi allegati. Il suddetto valore deve essere attestato da un tecnico competente in acustica mediante la firma riportata in calce all'allegato 1. Il tecnico competente potrà effettuare la verifica preventiva del parametro dichiarato mediante un metodo a sua scelta (calcolo manuale, software, tabelle e certificazioni dei produttori) basato sulla normativa (UNI 12354 e UNI TR 11175), tale dimostrazione potrà essere allegata alla documentazione dell'offerta. Il valore del parametro acustico dichiarato, in caso di aggiudicazione diviene prescrittivo e pertanto sarà oggetto del collaudo acustico a lavori ultimati.

1.c) Riguardo alla richiesta di chiarimento sulla tipologia di parete di supporto per la controparte interna autoportante di cui al punto 4.1.2.b - punto 2 si precisa quanto segue:

Tale tipologia è di tipo "autoportante" nel senso che l'intelaiatura metallica non necessita di una parete di supporto. Si precisa ulteriormente che la miglioria alla parete tipo Mi04 è riferita al caso di parete autoportante, non riportata in alcun altro supporto, utilizzata come divisorio fra le camere in forma di doppia parete con intercapedine. Pertanto è solo a tale caso che il valore del parametro acustico deve essere riferito.

**1.d) Per quanto riguarda la formula per il calcolo del punteggio per il rumore di calpestio del solaio di interpiano si corregge la formula riportata che sarà:  $p = 20 \cdot (L_o - L_p) / (L_{min} - L_p)$ .**

#### **2. Quesito:**

Al punto 3.1.2 Migliorie tecniche dell'allegato 02 (Parametri e criteri di valutazione delle offerte), pag. 4 — paragrafo *Qualità ed entità delle Proposte Migliorative* - , si legge alla riga 10:

*In quest'ottica, la Qualità ed entità delle proposte migliorative sarà descritta dal Concorrente in una relazione tecnico descrittiva di non più di 4 (quattro) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per punti e sottopunti, secondo il modello e i contenuti dell'Allegato 1 (le tabelle contenute in essa non sono considerate nella suddetta estensione della relazione)*

E' corretto interpretare la frase, intendendo che la relazione di non più di quattro facciate A4 riguarda la totalità delle migliorie e non ogni singola miglioria?

#### **Risposta:**

Riguardo alla forma di presentazione della relazione sulle migliorie tecniche come descritta al punto 3.1.2. dell'allegato 2 (Parametri e criteri di valutazione delle offerte), si conferma che la relazione suddetta dovrà complessivamente essere "di non più di 4 (quattro) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per punti e sottopunti...".

Essa è una relazione riepilogativa in quanto i dettagli delle proposte migliorative possono essere descritti negli allegati integrativi previsti allo stesso punto dell'allegato 2 ed ovviamente non compresi nel numero di 4 facciate suddetto.

### **3. Quesito:**

Nella tabella di cui al punto 4.1.2a dell'allegato 02 (Parametri e criteri di valutazione delle offerte), al punto 3 (ed in maniera analoga ai punti 6 e 8), non è chiaro con l'indicazione Me0i -Me07, se bisogna elaborare due diverse soluzioni per l'offerta visto che il calcolo della trasmittanza di progetto con cui verrà confrontata la nuova trasmittanza, è reperibile nella relazione tecnica D.L 311 (elaborato M34) solo per una singola stratigrafia.

#### **Risposta:**

Nei casi in cui nella tabella 4.1 2.a per un sub-criterio sono riportati più di un elemento costruttivo, se il concorrente intende proporre un miglioramento, dovrà considerarla per entrambi gli elementi indicati, il concorrente dovrà dichiarare un unico parametro di trasmittanza termica, pari al maggiore fra i valori di calcolo risultanti dalle stratigrafie dei rispettivi elementi costruttivi.

### **4. Quesito:**

Nell'elaborato A24 — ABACO SOLAI E MURATURE, lo spessore totale del solaio S10 è definito in 144 cm mentre nella relazione tecnica D.L. 311 (elaborato M34) a pagina 18 è indicato pari a 139,10 cm; quale delle due misure è da ritenersi corretta?

#### **Risposta:**

Lo spessore totale disponibile per la formazione del solaio S100 è pari a 144 cm.

### **5. Quesito:**

Nella voce di capitolato n. 38.1.100 (Sistema di recupero del calore disperso per irradiazione) viene indicata una efficienza di recupero dello scambiatore pari all'85%. Da varie simulazioni effettuate con macchine analoghe si sono rilevati valori difforni da quello indicato, ritenendo verosimili valori di rendimento dello scambiatore prossimi al 60%. Si chiede cortesemente se potrebbe essersi verificato un errore di battitura (85% anziché 58%). Nella tabella di cui al punto 4.1 .2a dell'allegato 02 (Parametri e criteri di valutazione delle offerte), al n. 11, nella colonna *Valori di riferimento del parametro di valutazione*, si riporta per l'apparecchiatura in questione la seguente dizione: "Rendimento termico apparecchiature  $R_p = 85\%$ ". Si chiede a tal proposito come lo stesso si determini per una macchina simile in quanto non esiste una dizione tecnica universale a cui far riferimento.

La voce di capitolato indica una UTA intera composta dal recupero calore + sezione riscaldante, refrigerazione, umidificazione e post riscaldamento. Ciascuna sezione ha annessi dei rendimenti di produzione, in particolare vista la serialità del processo vi è l'umidificazione a vapore con umidificatore elettrico che dovrebbe essere valutata in ragione del rendimento elettrico nazionale ed inoltre il capitolato tecnico fa riferimento ad una macchina che effettua un recupero del solo calore sensibile invernale, non considerando il calore latente, né eventuali recuperi estivi. (La tipologia indicata infatti non è in grado di effettuare recuperi di calore nel periodo estivo). Da una panoramica di ricerche emerge che con macchine di minor "resa termica" (= minor rendimento sul calore sensibile dell'unità di recupero indicata) sono sufficienti potenze delle batterie (refrigerazione e riscaldamento) molto minori di quelle di progetto. Ne consegue che verosimilmente il dato indicato è affetto da qualche anomalia.

#### **Risposta:**

Per quanto riguarda il valore indicato al punto 11 della tabella 4.1.2.a si precisa che trattasi dell'efficienza del recuperatore di calore della centrale trattamento aria, si conferma il valore indicato pari all'85%.

### **6. Quesito:**

Nell'all. 02 "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" per quanto riguarda il punto 4.1.4 Gestione del cantiere (pag 13) siamo a chiedere se i 4 punti dei sub-elementi (riduzione dei rumori, organizzazione dei tempi delle lavorazioni, riduzione delle polveri e degli inquinanti ambientali, organizzazione del cantiere) devono essere racchiusi in una relazione di 3 facciate A4 numerate (max 40 righe per facciata vedi pag. 6 All. 02) oppure se per ogni punto si possono fare 3 facciate A4.

**Risposta:**

Relativamente alla relazione per l'illustrazione della gestione del cantiere si conferma che deve essere una unica relazione di tre pagine; essa sarà necessariamente riepilogativa delle migliori proposte in tema di riduzione dei rumori, organizzazione dei tempi, riduzione degli inquinanti, mentre i dettagli di ciascun aspetto potranno essere illustrati negli allegati previsti al punto 3.1.4 dei "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

**7. Quesito**

Si chiede la disponibilità del file editabile di Microsoft Project del cronoprogramma dei lavori documento D03 – R0

**Risposta:**

Riguardo la richiesta di file editabile in micosoft project. si ritiene che la documentazione fornita in formato pdf sia sufficiente per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica.

**8. Quesito:**

Quali sono le caratteristiche tecniche attualmente impiegate nella RSA esistente per quanto riguarda impianto gestionale bus, impianto gestione chiamata ospedaliera, impianto telefonia mobile dect;

**Risposta:**

Per quanto riguarda le informazioni richieste relative alla RSA esistente esse non sono oggetto del progetto in appalto.

**9. Quesito:**

I tecnici che firmano la documentazione tecnica possono essere due?

**Risposta:**

Si conferma che gli elaborati tecnici della proposta migliorativa dovranno essere firmati da uno o più tecnici abilitati secondo la normativa vigente.

**10. Quesito:**

si chiedono chiarimenti in merito al calcolo del potere fonoisolante Rwp dell'elemento Mi04 (tabella 2.2) controparete interna autoportante, considerato che il calcolo di tale parametro per una controparete deve essere riferito alla struttura retrostante. Nel caso specifico la controparete Mi04 è presente nel progetto esecutivo a base di gara in casi e situazioni diverse: appoggiata ad un muro in ca., intercapedine d'aria di diversi spessori e altri casi di dettaglio. Con la controparete senza la struttura retrostante non si raggiunge un valore Rwp 55, si chiedono pertanto chiarimenti in merito.

Riguardo alla richiesta di chiarimento sulla tipologia di parete di supporto per la controparte interna autoportante di cui al punto 4.1 .2.b — punto 2 si precisa quanto segue. Tale tipologia è di tipo "autoportante" nel senso che l'intelaiatura metallica non necessita di una parete di supporto.

Si riportano inoltre il quesito formulato da alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto in merito alle prescrizioni del bando di gara:

**Quesito:**

Alla luce del disposto dell'articolo 81 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, si chiede di chiarire, con riferimento alla compilazione della lista delle lavorazioni e forniture, se vada indicato il valore relativo alla componente scorporata dall'incidenza della manodopera, con indicazione esplicita e separata del costo della manodopera stessa.

**Risposta:**

Si comunica che il comma 3bis) dell'articolo 81 del D.Lgs. 163/2006 non risulta al momento applicabile nell'ordinamento provinciale, come emerge dal documento "*Indicazioni operative in materia di appalti di lavori, forniture e servizi a seguito della modifica dell'art. 81 del D.Lgs. 163/2006 operata con l'articolo 4 della legge 12 luglio 2011, n. 106*".

Si conferma pertanto che nella compilazione della lista delle lavorazioni e forniture il prezzo relativo a ciascuna voce deve essere riferito alla stessa nel suo complesso, ossia al lordo del costo per il personale.

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA  
- dott. Leonardo Caronna -

DF/RP